

Pregg.mi Sigg.  
Soci Ordinari  
LORO SEDI

Ragusa, 12 novembre 2025

OGGETTO: **Nuove regole per la comunicazione del domicilio digitale – PEC – degli amministratori di società**  
***Nota Unioncamere del 10.11.2025***

In riferimento alla nostra [NEWS 218/2025 del 30.06.2025](#), si rende noto alla Imprese associate che con l'articolo 13 del D.L. n. 159 del 2025, entrato in vigore il 31 ottobre 2025, cambiano le regole sull'obbligo di comunicare al **Registro delle Imprese, il domicilio digitale (PEC)** da parte degli amministratori di società (modifica dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 come già modificato dall'art. 1, comma 860 della legge di Bilancio 2025).

La nuova norma ha modificato il precedente impianto che aveva esteso - in senso generale - agli amministratori delle imprese costituite in forma societaria l'obbligo di comunicare al registro imprese il proprio domicilio digitale, ed ha **ristretto il perimetro dei soggetti obbligati**.

Sono tenuti all'adempimento, in via alternativa, **l'amministratore unico o l'amministratore delegato o, in mancanza di quest'ultimo, il Presidente del Consiglio di amministrazione**.

**Il domicilio digitale dei predetti amministratori NON può coincidere con il domicilio digitale dell'impresa in cui è ricoperta tale carica.**

Sono, quindi coinvolte: società di capitali, società cooperative e società consortili.

Sono, invece, esclusi: amministratori di società di persone e soggetti che all'interno della società ricoprono cariche diverse (consiglieri, presidenti di comitati, ecc.).

Il provvedimento stabilisce come termine di legge per la comunicazione del domicilio digitale degli amministratori obbligati **il 31 dicembre 2025**.

Sui inoltra in allegato un documento di UNIONCAMERE con le prime indicazioni operative.

Distinti saluti.

Il Direttore  
(Dott. Ing. Giuseppe Guglielmino)  
